



ACQUISTI CON DENARO PERSONALE IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE

di Antonio Gorgoni

Ricercatore di Diritto privato

Sommario: 1. Il caso e le questioni. - 2. Orientamento maggioritario: «obiettiva certezza» in luogo della dichiarazione ex art. 179 let. f) cod. civ. - 3 (Segue) Critica. - 4. La prova della natura personale e il disconoscimento delle copie fotostatiche.

1. Il caso e le questioni.

Un soggetto, titolare esclusivo di un cospicuo patrimonio mobiliare, contrae nuovamente matrimonio. Durante la seconda vita coniugale, in vigenza della comunione legale, egli movimentava tale ricchezza costituita in parte da denaro, ma soprattutto da titoli e da depositi amministrati. Nuovi investimenti producono frutti che incrementano il saldo attivo.

In seguito al decesso dell'uomo, la vedova agisce in giudizio contro i figli di primo letto del marito, rivendicando la proprietà del 50% dei titoli e dei denari giacenti in alcune banche. Sostiene che i titoli acquistati con denaro e quelli nuovamente investiti durante il matrimonio erano caduti in comunione, perché il marito, nel compiere tali atti, non aveva reso la dichiarazione prevista dalla let. f) dell'art. 179 cod. civ.¹. Con la conseguenza che, secondo questa ricostruzione, in successione sarebbe caduta solo la metà dei predetti beni mobili lasciati dal coniuge defunto.

¹ Com'è noto, l'art. 179 let. f) cod. civ. stabilisce che non costituiscono oggetto della comunione legale «i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, purché ciò sia *espressamente dichiarato all'atto di acquisto*». Questa norma, alla luce del campo applicativo del comma 2°, riguarda esclusivamente gli acquisti di beni mobili non registrati. Tra i quali vi rientrano le partecipazioni sociali e i titoli obbligazionari.



I convenuti (i figli), invece, ritengono che i titoli, il denaro e gli interessi maturati nel corso degli anni di convivenza matrimoniale debbano considerarsi beni personali, perché ottenuti con il reimpiego di beni in proprietà esclusiva del padre già prima del matrimonio.

La norma appena citata - si potrebbe subito osservare - dà ragione all'attore. Dal suo tenore letterale si deduce chiaramente che se l'acquirente, all'atto di acquisto, non dichiara di impiegare un bene personale, il diritto entra in comunione ai sensi dell'art. 177, comma 1° let. a), cod. civ.

I giudici del merito, tuttavia, rigettano la domanda. In particolare, la Corte d'appello considera decisiva la prova - raggiunta nel processo - dell'appartenenza esclusiva al defunto del denaro e dei titoli, già prima di contrarre il secondo matrimonio. Nel corso della vita coniugale, continua la Corte, i valori mobiliari sono stati gestiti esclusivamente dal titolare e reimpiegati in modo da incrementarli con i proventi o con lo smobilizzo. Di tutto questo l'altro coniuge era pienamente consapevole.

In sostanza i giudici del gravame sviscerano il requisito formale richiesto dalla let. f) dell'art. 179, valorizzando piuttosto il fatto oggettivo della titolarità esclusiva prima del matrimonio.

La parte soccombente propone ricorso in Cassazione adducendo tre motivi². Il primo denuncia violazione e falsa applicazione di alcune disposizioni tra cui gli artt. 179 let. a) e let. f). Il denaro, si sostiene, non può essere qualificato bene personale ai sensi della let. a) e, comunque, la mancanza dell'«espressa dichiarazione» della let. f) implica che i titoli acquistati in costanza di matrimonio cadano in comunione.

Con riguardo a questo motivo, il ricorrente sostiene un altro argomento. L'obiettivo certezza della natura personale del bene impiegato per l'acquisto varrebbe soltanto nei rapporti tra i coniugi (profilo interno), non anche nei rapporti con i terzi (profilo esterno) quali sarebbero gli eredi del *de cuius*³. In altri termini, la natura personale può essere opposta al terzo se sono stati

² Cass., 5 maggio 2010, n. 10855, in *Guida la dir.*, 2010, 22, p. 57 ss., con commento di G. GRISI.

³ E' evidente come quest'argomento sia funzionale alla tesi dell'attore (la vedova). Il quale, considerando i figli di primo letto terzi rispetto al rapporto tra i coniugi, reputa che non possa essere loro opposta la natura personale del bene utilizzato per l'acquisto. L'opponibilità, in questa ricostruzione, sarebbe possibile solo ove sia stata resa la dichiarazione prevista dalla let. f) dell'art. 179 cod. civ. La Cassazione, invece, nella sentenza in commento, ha negato ogni rilevanza, con riguardo alla titolarità, alla distinzione tra profilo interno ed esterno.



rispettati gli oneri formali sanciti dall'art. 179 let. f.) o dal comma 2 del medesimo articolo qualora vi siano immobili o mobili registrati.

Vedremo come questa distinzione tra rapporto interno ed esterno sia del tutto arbitraria.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 cod. civ., norma che disciplina l'efficacia di copie fotografiche di scritture. In particolare egli contesta che la proprietà esclusiva dei beni mobili, attribuita al *de cuius* dalla sentenza d'appello, possa essere fondata su copie fotostatiche di fogli stampati qualora ne sia contestato il contenuto e la conformità agli originali.

Il terzo motivo, collegato al secondo, lamenta l'arbitraria ricostruzione del patrimonio del defunto.

La Cassazione dichiara infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Interessa soffermarsi sui primi due, ma soprattutto sul primo il quale spinge la Suprema Corte a pronunciarsi su due importanti questioni: 1) se il denaro possa ritenersi bene personale ai sensi dell'art. 179, comma 1° let a), cod. civ.; 2) se, in mancanza dell'espressa dichiarazione prevista dall'art. 179, comma 1° let. f), cod. civ. possa riconoscersi l'esclusione dalla comunione legale, provando la proprietà esclusiva del denaro impiegato per l'acquisto.

2. Orientamento maggioritario: «obiettiva certezza» in luogo della dichiarazione ex art. 179 let. f) cod. civ.

La Cassazione, nella sentenza in commento, pone subito in luce che la lettera f) dell'art. 179 cod. civ. richiede due requisiti affinché il bene da acquistare «per surrogazione» non entri in comunione. Essi sono, com'è noto, l'impiego nell'operazione di un bene personale nell'accezione delineata dallo stesso art. 179 e l'espressa dichiarazione del coniuge acquirente con cui si palesa, all'atto di acquisto, tale circostanza. Si tratta rispettivamente di un requisito «oggettivo» e «soggettivo».

Da qualche tempo, nonostante la chiarezza del dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha ridimensionato la rilevanza della dichiarazione in esame, ritenendola non sempre necessaria. Essa occorre, secondo l'orientamento prevalente⁴ cui aderisce la sentenza che si annota, «solo ove possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato

⁴ Cass., 8 febbraio 1993, n. 1556, in *Riv. notar.*, 1994, p. 1023 ss.; Cass., 18 agosto 1994, n. 7437, in *Vita not.*, 1995, p. 798 ss.; Cass., 25 agosto 2008, n. 24061, in *De jure online*.



per l'acquisto. Qualora, difatti, vi sia *obiettiva certezza* circa la natura personale del bene utilizzato, la dichiarazione di cui all'art. 179 let. f) diviene del tutto superflua, attesa la sua *natura ricognitiva* della sussistenza dei presupposti per l'acquisto personale»⁵.

In sostanza, posta la natura ricognitiva della dichiarazione, si deduce l'irrilevanza della stessa dalla certezza della natura personale del bene impiegato per l'acquisto. Il che, come vedremo, è discutibile; per adesso preme riprendere altri passaggi della sentenza in esame.

Seguendo il ragionamento della Cassazione, occorre precisare i fatti in virtù dei quali potesse dirsi raggiunta l'evidenza obiettiva della titolarità esclusiva del bene corrisposto per l'acquisto. Ne sono indicati tre: 1) il titolo d'acquisto (donazione o successione, art. 179 let. b); 2) la natura intrinseca (come per i beni di uso strettamente personale di cui alla let. c dell'art. 179); 3) la comparazione tra la data d'acquisto del bene con quella del matrimonio (la titolarità deve risalire a una data antecedente a quest'ultimo, art. 179 let. a).

In questo quadro trova posto anche il denaro, il quale può essere di proprietà esclusiva di un coniuge perché, ad esempio, ricevuto in donazione da un genitore. Saggiunge, infatti, la Suprema Corte che la certezza dell'appartenenza di un bene a un coniuge o all'altro vi può essere anche con riguardo al denaro, nonostante la sua natura fungibile.

⁵ Cass., 5 maggio 2010, n. 10855, cit. Il principio riportato nel testo è stato applicato, per la prima volta, nel noto caso della permuta con un bene personale ricevuto in donazione. Cass., 8 febbraio 1993, n. 1556, cit., ha affermato che la dichiarazione prevista dalla let. f) dell'art. 179 è necessaria solo «quando può essere *obiettivamente incerto* se l'acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denaro o beni personali. Non sussiste, quindi, il relativo onere qualora sia obiettivamente certo il carattere personale del corrispettivo». Cfr. in senso conforme: Cass., 18 agosto 1994, n. 7437, cit., secondo cui sono esclusi dalla comunione legale le azioni acquistate permutando titoli obbligazionari donati dal padre al figlio, sposato in regime di comunione dei beni. Nel caso di specie il coniuge acquirente non aveva reso la dichiarazione di cui alla let. f) dell'art. 179, ma era evidente che egli, stante il lavoro che svolgeva, non avrebbe potuto disporre degli ingenti capitali occorrenti per acquistare le obbligazioni poi permutate in azioni; Cass., 25 settembre 2008, n. 24061, cit., ha asserito di voler dare continuità all'orientamento secondo cui la dichiarazione in parola, non certo «facoltativa, ha natura non dispositiva, ma ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l'acquisto personale». Da qui la sua necessità solo quando non è agevole accertare «che la provvista necessaria costituisca reinvestimento del prezzo di beni personali». Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la cointestazione di un deposito in custodia e amministrazione di titoli è stata giustamente reputata dai giudici del merito «mezzo inequivoco della manifestazione della volontà di mettere in comune l'acquisto, indipendentemente dalla natura personale o meno della provvista».



Si potrebbe obiettare che l'acquisto con denaro personale non è contemplato dall'art. 179 cod. civ. tra i casi di esclusione dall'oggetto della comunione legale. La lettera f), difatti, menziona i beni acquistati con «il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati [e non col denaro personale] o col loro scambio [*id est*: con la permuta]».

E' agevole replicare come al prezzo debba equipararsi, per *analogia legis*, il denaro che, anziché provenire dalla vendita di un bene ricevuto in donazione o in eredità, sia stato direttamente acquisito a titolo gratuito da uno dei coniugi e, in seguito, impiegato nella compravendita di un bene⁶. Quest'interpretazione rispecchia la *ratio* sottesa alla lettera f) dell'art. 179: salvaguardare la libertà di ciascun coniuge nel disporre del proprio patrimonio personale alla cui formazione l'altro non abbia concorso⁷. Il che deve valere anche per il denaro personale. Un rigido ossequio alla formulazione letterale della norma appare, dunque, privo di una coerente giustificazione⁸.

Ora, nel caso di specie, i convenuti hanno provato che i titoli sono stati acquistati con denaro di proprietà esclusiva del defunto, prima del matrimonio. Di conseguenza deve ammettersi che in successione *mortis causa* è caduta l'intera piena proprietà dei titoli e non la metà degli stessi come ha ritenuto il ricorrente.

⁶ Secondo Cass., 18 agosto 1994, n. 7437, cit., «non esiste alcuna plausibile ragione per ritenere che il legislatore abbia voluto solo la prima ipotesi [il prezzo] e non anche la seconda [denaro di proprietà esclusiva]».

⁷ Alla medesima *ratio* si possono ricondurre altri casi elencati dall'art. 179: i beni di cui prima del matrimonio uno dei coniugi era proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (let. a), i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa (let. e). *Amplius* M. NUZZO, *L'oggetto della comunione*, Milano, 1984, p. 31-33, il quale ha posto in luce come questi casi costituiscano eccezioni al principio generale della comunione degli acquisti (art. 177 let. a cod. civ.); casi che si spiegano all'interno della logica sottesa alla regola della comunione degli acquisti.

⁸ La surrogazione può verificarsi con riferimento a tutti i beni personali ai sensi dell'art. 179 cod. civ., con la sola esclusione dei beni che costituiscono oggetto della comunione *de residuo*. I diritti acquistati impiegando questi ultimi cadono necessariamente in comunione. Il che si desume dal mancato richiamo dell'art. 177 lett. b) e c) cod. civ. da parte dell'art. 179. Non è possibile, quindi, impedire l'ingresso in comunione di un bene acquistato con i proventi della propria attività lavorativa, rendendo la dichiarazione prevista dall'art. 179 let. f) (o dal comma 2 del medesimo articolo); in tal senso Cass., 23 settembre 1997, n. 9355, in *Foro it.*, 1999, I, 1323, (acquisto di partecipazioni sociali).

Si discute sul regime dell'acquisto qualora questo avvenga impiegando solo in parte risorse personali. La soluzione più ragionevole, in assenza di una specifica disposizione, sembra quella di distinguere tra titolarità comune ed esclusiva in quote proporzionali al valore del bene adoperato nell'operazione.



D'altronde, prosegue la Suprema Corte, non si giunge a una diversa conclusione neppure argomentando dalla presunta distinzione, posta sempre dal ricorrente, tra profilo interno ed esterno della titolarità. Tale diversità non emerge dalla normativa «pertanto - si legge nella sentenza - un bene, sia esso oggetto della comunione legale, sia esso in titolarità esclusiva di uno dei coniugi, dovrà qualificarsi tale sia nei rapporti interni tra i coniugi, che nei confronti dei terzi». Oltretutto i figli, subentrando nella titolarità di tutti i rapporti giuridici facenti capo al *de cuius*, non possono certo essere reputati terzi.

La sentenza in commento è senz'altro convincente nel respingere la distinzione tra profilo interno ed esterno della titolarità. E altresì nel ritenere che il denaro di proprietà esclusiva, anche se non costituisce prezzo del trasferimento di un bene personale, possa essere corrisposto quale corrispettivo di un acquisto che si desidera tenere fuori dalla comunione.

Non persuade, invece, l'affermazione secondo cui la dichiarazione della let. f) è superflua, qualora vi sia la certezza che il bene impiegato nell'acquisto sia di proprietà esclusiva del coniuge acquirente. In verità si cercherà di dimostrare come l'evidenza della titolarità non influisca per nulla sul regime dell'acquisto. Del resto essa non è contemplata dall'art. 179 let f), cod. civ. e la rilevanza che la Cassazione le ha attribuito, comporta una discutibile riscrittura di questa norma.

3 (Segue) Critica.

Non v'è dubbio che la lettera f) dell'art. 179 cod. civ. garantisce la titolarità esclusiva di alcuni beni che costituiscono il patrimonio personale. Garanzia che opera anche nella fase dinamica in cui si compiono alcuni atti puntualmente indicati nello stesso articolo.

I coniugi, pertanto, sono liberi di modificare la composizione delle proprie sostanze, senza che si determini l'ingresso del nuovo acquisto in comunione. Si tratta di un *diritto soggettivo* a conservare e a movimentare i beni di cui si è titolari prima del matrimonio⁹.

⁹ P. SCHLESINGER, *Sub. Art. 179*, p. 156, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, Cian-Oppo-Trabucchi, Padova, 1992, ravvisa che la norma «consente (...) di limitare la rilevanza del regime di comunione legale, evitando che questo - anziché indirizzarsi a realizzare una parificazione delle fortune dei coniugi post-matrimoniali - giunga ad arbitrari spostamenti di ricchezza dalla sfera patrimoniale dell'uno a quella dell'altro coniuge».



Nell'attività dinamica s'inserisce la dichiarazione richiesta dalla lettera f), il cui scopo occorre chiarire, perché è su questo che la Cassazione ha innestato l'orientamento esaminato. Il quale - si ricorda - reputa l'«obiettiva certezza» del carattere personale del corrispettivo fatto che rende superflua la dichiarazione.

In una pronuncia diversa ma richiamata da quella in commento, si legge che lo scopo della dichiarazione «è quello di rendere conoscibile ai terzi la provenienza del denaro speso per acquistare i beni ovvero di quelli dati in permuta»¹⁰. Essi (*id est*: creditori o aventi causa dal coniuge acquirente), si aggiunge, «non possono essere tenuti a ricostruire tale provenienza».

Quest'affermazione non si concilia con la mancata previsione normativa di un requisito di forma per la dichiarazione. La quale, si noti, deve risultare espressamente «all'atto» e non nell'atto di acquisto. Di conseguenza non si può pensare a una finalità informativa. Tra l'altro, qualora la dichiarazione sia stata resa all'atto d'acquisto, ma non formalizzata, dovrà ritenersi inopponibile ai terzi¹¹.

Si sostiene altresì, riprendendo il ragionamento della Cassazione, che anche il coniuge non acquirente beneficerebbe della dichiarazione¹², quando il consorte dispone non solo del denaro (o di beni) ricevuti in successione o in donazione, ma anche di denaro, frutto del proprio lavoro. In quest'ipotesi, continua la Suprema Corte, la dichiarazione sarebbe necessaria perché chiarirebbe quale tipo di provvista è impiegata per l'acquisto.

L'obiezione è agevole anche contro quest'argomento: la dichiarazione, diversamente da quanto stabilisce l'art. 179, comma 2°, cod. civ., non deve essere resa in contraddittorio con l'altro coniuge, ma solo all'«atto dell'acquisto»¹³. Ancora una volta non vi può essere alcuna finalità informativa né chiarificatrice riguardo alla provenienza del bene adoperato nell'acquisto.

¹⁰ Cass., 18 agosto 1994, n. 7437, cit.

¹¹ G. a BECCARA, *I beni personali*, in *Regime patrimoniale della famiglia*, a cura di F. Anelli-M. Sesta, Milano, 2002, p. 190; M. PALADINI, *Sub. art. 179*, in *Commentario del codice civile, Della Famiglia*, a cura di L. Balestra, Torino, 2010, p. 62. I terzi, tra l'altro, sono già tutelati dall'art. 197 cod. civ. il quale preclude, in sede di divisione, il prelevamento dei beni mobili personali qualora la proprietà individuale di questi non «risulti da atto avente data certa».

¹² Cass., 18 agosto 1994, n. 7437, cit.

¹³ G. a BECCARA, *I beni personali*, cit., esclude anche che la dichiarazione possa svolgere la funzione di invertire l'onere della prova dei fatti costitutivi della personalità. Essa, avendo un contenuto favorevole al soggetto emittente, non può da questo essere utilizzata a proprio vantaggio. Ne consegue che in caso di contestazione sulla natura personale del bene impiegato, sarà il coniuge acquirente a dover provare l'esistenza del collegamento tra l'acquisto effettuato e l'utilizzazione di risorse personali.



Se questo è vero, cade l'impianto argomentativo dell'orientamento maggioritario che desume la superfluità della dichiarazione dalla conoscenza o conoscibilità della natura personale delle risorse utilizzate. Non essendovi alcuna preminente finalità informativa desumibile dall'art. 179, diviene irrilevante l'elemento della conoscenza. Di conseguenza non si può sostenere che ove sia certa la natura personale non occorra la dichiarazione¹⁴.

D'altra parte se la lettera f), richiamata dal comma 2° dell'art. 179, richiede la dichiarazione anche nel caso dello «scambio» con un bene personale - situazione, questa, in cui tendenzialmente non si ingenerano dubbi tra beni propri e comuni - ad essa deve attribuirsi portata generale.

Si deve allora accogliere un'altra interpretazione prospettata da una parte della dottrina. Con la prescrizione in esame, il legislatore ha predisposto un «meccanismo di difesa della comunione»¹⁵, subordinando l'esercizio del diritto soggettivo di modificare il proprio patrimonio personale al rispetto di un onere formale. L'inosservanza di questo, anche se dipende da mera dimenticanza o da non conoscenza, determina l'irrimediabile caduta dell'acquisto in comunione.

Opinando diversamente, è stato giustamente affermato, si «priva di ogni significato la previsione normativa, lasciando il coniuge arbitro della decisione di effettuare (o no) la dichiarazione senza alcuna conseguenza giuridica»¹⁶. Si consideri, tra l'altro, che l'omessa dichiarazione potrebbe avere lo scopo precipuo di compiere una donazione indiretta al consorte. Donazione che, accogliendo l'orientamento maggioritario, sarebbe soggetta a revoca *ad nutum* - di solito effettuata a seguito della separazione giudiziale - la quale si realizza sostanzialmente provando l'obiettiva certezza della natura personale del bene impiegato nell'acquisto¹⁷.

¹⁴ Il ragionamento della Cassazione è chiaro ma non condivisibile per le ragioni esposte nel testo. Essa in sostanza afferma che, stante la finalità informativa della dichiarazione di cui all'art. 179 let. f) con riguardo alla titolarità del bene, se quest'ultima è certa la dichiarazione è inutile.

¹⁵ Così G. a BECCARA, *I beni personali*, cit., p. 191, riprende e condivide le parole di GABRIELLI-CUBEDDU, in *Il regime patrimoniale dei coniugi*, Milano, 1997, p. 54.

¹⁶ Così M. PALADINI, *Sub. art. 179*, cit., p. 63, il quale conclude che «l'unico modo per attribuire un effettivo significato al dettato della norma consiste, dunque, nell'affermare che, in difetto di tale dichiarazione, il bene acquistato entra a far parte della comunione».

¹⁷ Cass., 18 agosto 1994, n. 7437, cit., ha affermato, invece, che se al momento del reinvestimento di beni personali si vuol attribuire la contitolarità all'altro coniuge, occorre «consentire la cointestazione (...), mezzo questo molto più chiaro e consapevole rispetto a quello consistente semplicemente nell'omettere la dichiarazione di cui alla lettera f) dell'art. 179». Quest'argomento non è accettabile perché avulso



Sembra dunque più corretto ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza in commento, che la personalità del bene acquistato per surrogazione dipenda dalla dichiarazione prevista dalla lettera f), oltre che ovviamente dal requisito oggettivo. Se essa manca, l'obiettiva certezza della titolarità esclusiva del bene offerto in corrispettivo non impedisce l'acquisto in comunione¹⁸. Si tratta, quindi, di un elemento *necessario ma non sufficiente* al perfezionamento della fattispecie¹⁹.

Se per evitare l'acquisto in comunione occorre che vi sia non solo uno dei casi elencati dall'art. 179, ma anche la dichiarazione della let. f), ne deriva la *natura negoziale* di quest'ultima. Con essa il coniuge acquirente manifesta la volontà di impedire l'effetto di cui all'art. 177 let. a)²⁰; effetto che, altrimenti, si produce automaticamente.

dalla norma in parola, la quale, secondo l'interpretazione che si ritiene fondata, richiede la dichiarazione per impedire l'acquisto in comunione.

¹⁸ Si può osservare come la prescrizione della dichiarazione, da rendere all'atto di acquisto, dimostri che il legislatore non ha tutelato pienamente la libertà di autodeterminazione riguardo al proprio patrimonio. Tant'è che, nel movimentarlo, occorre rispettare - almeno nell'interpretazione che qui si accoglie - tale onere formale se si vuole evitare che l'acquisto cada in comunione.

Certo, la norma in esame non si lascia particolarmente apprezzare. Forse nei casi da essa previsti, sarebbe stato più rispettoso della sfera individuale, oltre che maggiormente in linea con la logica della comunione, dettare una regola opposta a quella vigente. Ossia stabilire l'automatica personalità degli acquisti effettuati con beni di cui si ha la titolarità esclusiva, imponendo la dichiarazione solo qualora s'intenda destinare l'acquisto alla comunione legale. Una regola contraria a quella oggi in vigore.

¹⁹ La dimenticanza della dichiarazione fa sì che il bene acquistato cada in comunione «senza possibilità di sanatorie a posteriori mediante dichiarazioni successive al perfezionamento del negozio di acquisto ovvero tramite giudizi contenziosi di accertamento della personalità del corrispettivo impiegato» (così G. a BECCARA, *I beni personali*, cit., p. 195).

²⁰ In dottrina si discute sul contenuto della dichiarazione di cui all'art. 179 let. f. Secondo P. SCHLESINGER, *Sub. art. 179*, p. 157, essa ha la funzione di prevenire contestazioni in fase di divisione dei beni comuni, tenuto conto che l'acquisto, talvolta, può essere risalente nel tempo. Di conseguenza, continua l'A., non vi sarebbero ragioni per aggravare il contenuto della stessa, specificando anche la ragione per cui il bene offerto in corrispettivo (ad es. il denaro) è personale (ad es. perché proveniente dalla vendita di un bene - da individuare - di proprietà esclusiva fin da prima di contrarre matrimonio). Anche G. a BECCARA, cit., p. 194, ritiene sufficiente una dichiarazione di contenuto generico, facendo leva sull'«esigenza di semplificazione dell'esercizio del diritto soggettivo del coniuge di mantenere la titolarità individuale dei propri cespiti». *Contra* M. PALADINI, *Sub. art. 179*, cit., p. 64, il quale, affinché non vi siano «facili elusioni del sistema legislativo», ritiene necessaria una dichiarazione esaustiva, così da coniugare la volontà con l'elemento oggettivo.



In forza di tale natura, si applica la disciplina dei contratti in generale quanto alla capacità, ai vizi del consenso (errore, dolo o violenza) e alla simulazione (art. 1324 cod. civ.).

Di recente, invece, le Sezioni Unite della Cassazione²¹ hanno affermato che la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 2° cod. civ. ha *natura ricognitiva*. Con la conseguenza che è stata esclusa la legittimità del rifiuto del coacquisto *ex lege*.

4. La prova della natura personale e il disconoscimento delle copie fotostatiche.

La Cassazione ha ritenuto infondato anche il secondo motivo del ricorso incentrato sull'art. 2719 cod. civ., il quale stabilisce che «le copie fotografiche di scritture hanno le stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è *espressamente disconosciuta*». Questa norma è ritenuta pacificamente applicabile anche alle copie fotostatiche²².

Prima di soffermarsi sulla motivazione della Suprema Corte, sono opportune alcune brevi puntualizzazioni. Qualora il coniuge acquirente renda, ai sensi dell'art. 179 let. f) cod. civ., una dichiarazione non veritiera, il consorte e i terzi (ad es: i creditori della comunione) possono chiedere al giudice l'accertamento della proprietà comune. Essi devono provare l'insussistenza del presupposto oggettivo e possono avvalersi di ogni mezzo prova.

²¹ La Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2009, n. 22755, in *Fam. pers. e succ.*, con nota di M. PALADINI, *Le Sezioni Unite si pronunciano sugli acquisti personali di beni immobili in regime di comunione legale*, ha precisato che la dichiarazione del coniuge non acquirente *ex art. 179 comma 2°* ha natura ricognitiva se riguarda un fatto predicabile di verità o falsità (come la dichiarazione sul corrispettivo dell'acquisto *ex art. 179 let. f*). Non ha invece tale natura se riguarda la condivisione di un intento manifestato dall'altro coniuge (come nel caso della destinazione del bene all'esercizio della professione *ex art. 179 let. d*, trattandosi di un fatto futuro). Con riguardo al primo caso la Suprema Corte, anche in altre pronunce sopra citate, ha parlato di «testimonianza privilegiata» equiparabile alla confessione, in tal modo determinandosi una presunzione *iuris et de iure* di esclusione della contitolarità dell'acquisto, rimovibile esclusivamente tramite la revoca per errore di fatto o violenza (art. 2732 cod. civ.). Secondo un'altra tesi (c.d. della natura ricognitivo-non confessoria) qualora, nonostante la dichiarazione del coniuge non acquirente, manchi il requisito oggettivo, sia il coniuge dichiarante sia i terzi possono provare con «ogni mezzo» la non rispondenza al vero della dichiarazione stessa (cfr. Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, in *Foro it.*, 2003, 1, c. 1039 ss.)

²² Cass., 21 dicembre 1999, n. 14378, in *Studio legale-Sistema leggi d'Italia*; cfr. anche le sentenze *infra* citate. In dottrina cfr. S. PATTI, *Prova documentale*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1996, p. 145.



Se, invece, il coniuge ometta la dichiarazione in parola, l'acquisto, secondo la tesi accolta in queste pagine, cade irrimediabilmente in comunione. La sentenza in commento è, come abbiamo visto, di diverso avviso: l'acquirente può sempre dimostrare la natura personale del bene impiegato per l'acquisto, vincendo la presunzione stabilita dall'art. 195 cod. civ. L'altro coniuge, al contrario, ha interesse a dimostrare la natura comunitaria dell'acquisto.

Ora, nel caso di specie, il ricorrente (la seconda moglie) ha contestato la qualifica di prova documentale attribuita dai giudici del merito alle copie fotostatiche di fogli stampati in presenza della contestazione dallo stesso sollevata. La Corte d'appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto raggiunta la prova della proprietà esclusiva dei titoli e del denaro sulla base di copie fotostatiche.

Secondo la Suprema Corte, la sentenza impugnata è, sotto questo profilo, incensurabile perché, nel giudizio di merito, è stata correttamente rilevata la genericità delle contestazioni che l'appellante ha rivolto alla documentazione prodotta dagli appellati (*id est*: i figli di primo letto).

Di conseguenza, il giudice del gravame si è uniformato all'orientamento consolidato²³ secondo cui «la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendosi manifestare con formule sacramentali, deve tuttavia risultare da un'impugnazione di *specifico contenuto*²⁴, tale cioè da potersi desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento».

Il disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, deve essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento (artt. 214 e 215 n. 2 c.p.c.)²⁵. Quando la contestazione riguarda

²³ Cass., 28 gennaio 2004, n. 1525, in *Gius.*, 2004, p. 1343 ss.; Cass., 11 gennaio 2006, n. 212, in, *Studio legale-Sistema leggi d'Italia*, ha stabilito che «l'art. 2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture [cui vanno assimilate le copie fotostatiche], da parte di chi intende contestarne l'utilizzabilità in causa ». Cfr. anche Cass. 22 giugno 2006, n. 14438, in *Studio legale-Sistema leggi d'Italia*

²⁴ Il disconoscimento richiesto dall'art. 2719 cod. civ. rappresenta «un *quid pluris* rispetto alla mera eccezione o contestazione della conformità» (così Cass., 28 gennaio 2004, n. 1525, cit.). L'apprezzamento della specificità del disconoscimento costituisce un accertamento di fatto riservato al potere istituzionale del giudice di merito; pertanto questa valutazione, se fornita di adeguate ragioni, è incensurabile in sede di legittimità (Cass., 21 dicembre 1999, n. 14378, cit.).

²⁵ L'art. 2719 c.c. non indica i modi e termini del riconoscimento, ma la consolidata giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabili gli artt. 214 e 215 c.p.c. riguardanti, però, il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione (cfr. giurisprudenza citata *supra*).



genericamente la conformità della copia all'originale - fatto, questo, che di per sé esclude che vi possa essere un ordine di esibizione (alla banca) degli originali²⁶ - il giudice può accertarla *aliunde*, anche mediante presunzioni.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, analizzando la documentazione bancaria in atti, ha ritenuto sussistente la conformità in virtù di presunzioni gravi, precise e concordanti. I convenuti, in tal modo, hanno vinto la presunzione *iuris tantum* stabilita dall'art. 195 cod. civ., presunzione che, in mancanza di una specifica limitazione normativa, può essere rovesciata con ogni mezzo di prova.

²⁶ Cass., 5 maggio 2010, n. 10855, cit., in commento, chiarisce che «l'esigenza di accertare la conformità all'originale, con tutti i mezzi di prova comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell'art. 2719 c.c., solo in presenza di una *specificata contestazione* della parte interessata alla conformità medesima e non anche quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto».